

Quando superare le 18 ore settimanali di lavoro conviene

In alcuni casi i vantaggi si producono anche sull'assegno pensionistico e la buonuscita

Ci sono casi in cui prestazioni lavorative dei docenti eccedenti l'orario obbligatorio di 18 ore comportano significativi vantaggi anche su pensione e indennità di buonuscita, solo se rese nell'ultimo anno di servizio. Si tratta delle ore di insegnamento, per esempio, sulle cattedre miste di matematica nei corsi di scuola media a tempo prolungato e a tempo normale, che si devono costituire per 20 ore settimanali, o su cattedre degli istituti superiori costituite per ragioni organizzativo-didattiche da un numero di ore superiore alle 18. Ogni ora eccedente è retribuita con un diciottesimo dello stipendio mensile fino al 31 agosto di ciascun anno scolastico, tredicesima compresa. Se all'atto del collocamento a riposo l'ultimo stipendio percepito comprende anche il compenso per le ore aggiuntive, la pensione è maggiore. Il compenso, infatti, entra interamente nella quota A della base pensionabile, su cui applicare la maggiorazione del 18% e successivamente l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992, e va ad aumentare la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Tanto maggiore l'anzianità a quella

data, tanto maggiore il vantaggio pensionistico. Una recente sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia (la n. 104 dell'11 marzo 2008) ha confermato il criterio in una controversia con l'ufficio scolastico provinciale e la sede Inpdap di riferimento, riconoscendo la valorizzazione in quota A delle ore aggiuntive prestate in un istituto professionale da un insegnante del biennio post qualificato. Poiché le ore prestate avevano carattere istituzionale, non erano legate alla libera disponibilità del docente di prestarle, ma traevano origine e fondamento «nell'inscindibilità degli insegnamenti per ciascuna classe e dei relativi contributi orari», il compenso che ne è derivato aveva natura stipendiale, andando così a costituire la base pensionabile su cui applicare maggiorazione del 18% e aliquota di rendimento. In tutti gli altri casi, le ore eccedenti prestate a numerosi altri titoli (supplenze, interventi didattici integrativi o di arricchimento, attività complementari di educazione fisica ecc.) fanno parte del trattamento accessorio, che viene valutato interamente solo nella quota B della base pensionabile (media delle retribuzioni). La distinzio-

ne tra quota A e quota B è destinata a cessare quando non ci saranno più lavoratori che possano vantare anzianità lavorative precedenti il 1° gennaio 1993 e varrà per tutti un solo regime



pensionistico (legge n. 335 del 1995). I compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo dovuti e corrisposti, riceveranno così lo stesso trattamento ai fini

dell'individuazione della base pensionabile, anche se sarà un trattamento meno favorevole dell'attuale. Quanto alla misura dei compensi, ora calcolati in modo diverso a seconda del contenuto e della finalizzazione dell'attività retribuita (in rapporto allo stipendio, in cifra fissa ecc.), il contratto scuola del 29 novembre 2007 ha previsto di dover riordinare la materia attraverso un'apposita sequenza contrattuale, lasciando nel frattempo in vita tutta la legislazione e le norme contrattuali, nazionali e integrative vigenti all'atto della sua stipula (artt. 30 e 90, sesto comma). Che il riordino non sia facile lo sta a dimostrare il fatto che analoga sequenza, prevista dall'art. 28 del precedente contratto del 23 luglio 2003, non è poi stata realizzata.

Mario D'Adamo